



**SICINDUSTRIA**

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI  
Agrigento Caltanissetta Enna Messina Palermo Ragusa Trapani

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria del 14/03/2024

Approvato dal Consiglio Generale di Sicindustria del 25/03/2024

## **INDICE**

**Premessa**

**Titolo II – Soci**

**Titolo III – Governance**

**Titolo IV – Articolazione organizzativa**

**Titolo V – Funzionamento Organizzativo interno**

## PREMESSA

Il presente regolamento attuativo dello statuto di Sicindustria ha come riferimento le seguenti fonti in ordine gerarchico:

- 1) Statuto di Sicindustria;
- 2) Regolamento unico per il sistema modificato dal consiglio generale del 15/05/2023.

Il presente regolamento attuativo dello statuto di Sicindustria integra e/o modifica il regolamento attuativo dello statuto di Sicindustria approvato il 16/04/2018.

## TITOLO II – SOCI

### Art. 3

Sono regolamentate le seguenti categorie di soci:

- 1) Soci Effettivi – definiti all’art. 3 dello statuto di Sicindustria
- 2) Soci Ordinari – definiti all’art. 3 dello statuto di Sicindustria
- 3) Soci Aggregati - vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle definite al punto 1) precedente. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati Soci Aggregati: Istituti di credito, Istituti Finanziari, Consorzi di Garanzia Fidi.

I Soci Aggregati non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, partecipano alla vita associativa ed intervengono in assemblea, non hanno diritto a nessuna rappresentanza, tutela e assistenza dirette.

### Art. 4

La formale instaurazione del rapporto associativo avviene esclusivamente con deliberazione del Consiglio di Presidenza di Sicindustria.

Le funzioni attribuite al Consiglio di delegazione inerenti l’istruttoria e l’inquadramento in una delle categorie di Soci possono essere sostituite, in caso di inerzia ovvero trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria. La relativa delibera viene trasmessa al Consiglio di Presidenza di Sicindustria per la necessaria ratifica.

La determinazione del contributo associativo è di competenza del Direttore di Sicindustria e sarà calcolato esclusivamente in conformità alla delibera contributiva unica di Sicindustria vigente tempo per tempo.

Eventuali deroghe al contributo potranno essere proposte dal Presidente di delegazione al Consiglio di Presidenza che potrà approvare.

### Comunicazione

Comunicazione all'impresa richiedente, a mezzo pec a cura della segreteria di Presidenza di Sicindustria, dell'approvazione della domanda di adesione e della formale instaurazione del rapporto associativo, con la determinazione dei relativi diritti e obblighi.

### Impugnazione

Reclamo dell'impresa richiedente al Consiglio Generale contro il rigetto della domanda di adesione e possibilità di impugnazione al Collegio dei Probiviri, nel termine di 10 giorni dell'eventuale ulteriore rigetto.

### Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato salvo che non venga data formale disdetta a mezzo pec con preavviso di almeno sei mesi fermo restando il pagamento per i due anni successivi.

È facoltà dare disdetta a mezzo pec, per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell'anno in corso.

Altre cause di cessazione del rapporto associativo: fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, cessazione dell'attività aziendale. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa o in caso di altre procedure concorsuali, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

## **Art. 6**

### Sanzioni

#### Tipologie

- Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.
- Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni.
- Decadenza dagli organi associativi, deliberata dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della stessa carica, in

particolare la perdita dei requisiti di inquadramento e mancanza di copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.

- Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più applicabile; l'espulsione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo i casi – validati dal Consiglio di Presidenza – di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a eventi particolari.
- Radiazione del rappresentante in Associazione deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza avere prima esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili ai Proviviri, nel termine di dieci giorni dalla notifica, con impugnazione senza effetto sospensivo.

### **TITOLO III –GOVERNANCE**

#### **Art. 8**

#### **Norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazioni e verbalizzazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta così come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 dello statuto di Sicindustria.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso i propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, giusta delega conferita dal legale rappresentante dell'impresa o da chi ne ha il potere – o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo previsto dal comma 3 dell'art. 8 dello statuto di Sicindustria.

#### Riunione e convocazione

L'Assemblea deve tenersi almeno una volta l'anno, con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato.

È ordinaria l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso scritto inviato per posta elettronica certificata con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno con un preavviso di almeno dieci giorni prima della data della riunione, ridotti a sette giorni in caso di urgenza.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dai soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali o su iniziativa del Consiglio Generale. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. In caso di inadempimento del termine la convocazione è effettuata dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano di età.

#### Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti esercitabili, nessun quorum richiesto trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con l'esclusione di adempimenti elettorali per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20%.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum. Sono fatti salvi i quorum deliberativi speciali di cui all'art. 21 dello Statuto di Sicindustria.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Sicindustria, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario o dal Vice Presidente più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. Funge da segretario verbalizzante una persona della struttura organizzativa designata dal Presidente.

Delle deliberazioni e degli interventi in Assemblea è redatto verbale da parte della Segreteria; i verbali vengono conservati presso l'Associazione e trascritti in un libro verbali che può essere consultato dai soci in regola con i contributi associativi con riferimento alla data del verbale richiesto; è possibile il rilascio di estratti da parte del Segretario.

Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per 30 giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Le aziende associate per il tramite di convenzioni nazionali aderenti avranno diritto ad avere un numero di voti complessivo non superiore al 20% dei voti complessivamente attribuibili a tutte le altre imprese associate. La ripartizione dei voti avverrà sulla base dei contributi versati da ogni azienda associata.

## **Art. 9**

### Composizione

Componenti elettivi:

Dieci rappresentanti eletti dall'Assemblea di Sicindustria nell'ambito di una lista di almeno 15 candidati proposti dal Presidente di Sicindustria in raccordo con i Presidenti delle Delegazioni di territorio, con rappresentanza differenziata delle Delegazioni di maggiore consistenza organizzativa, in base al contributo complessivamente versato a Sicindustria.

Il numero di componenti della lista viene determinato in n° 15.

Modalità di formazione della lista:

- 1) I 15 candidati della lista sono proposti dal Presidente di Sicindustria in raccordo con i Presidenti delle delegazioni;
- 2) Ciascuna delegazione esprimerà per il tramite del presidente di delegazione un numero di candidati proporzionale al peso contributivo di ciascuna delegazione con un minimo di un candidato per delegazione. È compito del direttore comunicare a ciascuna delegazione il numero di candidati da esprimere. È compito del direttore comunicare a ciascuna delegazione il numero di componenti attribuiti rispettivamente a ciascuna delegazione in riferimento ai 10 componenti da eleggere.
- 3) La composizione della lista da sottoporre alla votazione dell'Assemblea di Sicindustria deve obbligatoriamente essere formata proporzionalmente in base al contributo rispettivamente afferente a ciascuna delegazione sul complessivo contributo di Sicindustria effettivamente incassato nell'anno precedente l'elezione. L'Assemblea di Sicindustria dovrà obbligatoriamente eleggere almeno un candidato per ciascuna delegazione mentre i restanti candidati saranno attribuiti proporzionalmente fra le delegazioni col metodo dei resti.
- 4) Gli associati aventi diritto esprimeranno ciascuno un voto con 7 preferenze;
- 5) Per i componenti elettivi che formeranno la lista dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'assemblea è necessario acquisire il preventivo parere del Collegio speciale dei Probiviri sul profilo personale e professionale.
- 6) Risultano eletti dall'Assemblea i candidati che per ciascuna delegazione hanno ottenuto il maggior numero di preferenza in base al numero di componenti effettivi assegnati a ciascuna delegazione.

7) A parità di preferenze ottenute risulta eletto il candidato più anziano.

### Convocazione

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno, con un preavviso di almeno sette giorni prima della data della riunione, ridotti a cinque giorni in caso di urgenza.

La convocazione straordinaria del Consiglio Generale può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. In caso di inerzia del Presidente, protratta per dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si può procedere all'autoconvocazione con la medesima frazione di richiedenti.

### Costituzione e deliberazioni

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti, con l'esclusione di adempimenti elettorali per i quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente di Sicindustria, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum. I componenti che partecipano a più titoli al Consiglio Generale hanno diritto a un solo voto.

Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. Funge da segretario verbalizzante una persona della struttura organizzativa designata dal Presidente.

Il verbale si intenderà approvato con il silenzio-assenso dopo cinque dall'invio a tutti componenti del Consiglio Generale.

### **Art. 10**

Il Consiglio di Presidenza è composto così come previsto dall'articolo 10 dello statuto di Sicindustria.

### Convocazione

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, con indicazione del giorno,

ora, luogo e ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data della riunione, ridotti a tre giorni in caso di urgenza.

### Costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente di Sicindustria, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tenere conto di astenuti; le schede bianche e le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. Funge da segretario verbalizzante una persona della struttura organizzativa designata dal Presidente.

Il verbale si intenderà approvato con il silenzio-assenso dopo cinque giorni dall'invio a tutti componenti del Consiglio di Presidenza.

### **Art. 10 - Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione e antecedente al voto dell'Assemblea.

Prima della suddetta presentazione il Presidente designato invia una comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisire il parere necessario e vincolante sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento.

I Vice Presidenti designati sono sottoposti "a pacchetto", con voto segreto, al Consiglio Generale con una scheda recante l'alternativa di voto approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra.

È facoltà del Presidente indicare un Vice Presidente Vicario, in caso contrario il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza in caso dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.

In corso di mandato è facoltà del Presidente integrare o reintegrare la squadra dei Vice Presidenti, seguendo le stesse regole previste per la loro elezione.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dal "Regolamento unico per il Sistema".

**Art. 12**Consultazioni

Insediamiento di una Commissione di designazione di tre componenti, sorteggiati all'interno di una lista di almeno cinque nominativi di imprenditori associati. Tali nominativi, segnalati dai Presidenti di delegazione su richiesta del Presidente di Sicindustria senza formalità alcuna, devono essere espressione particolarmente qualificata per storia imprenditoriale e associativa di imprese aderenti in qualità di soci effettivi.

Una volta definita la rosa dei candidati, questi saranno convocati dal Presidente per effettuare il sorteggio in Consiglio di Presidenza per la determinazione dei tre componenti della Commissione di designazione. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene sorteggiato anche un quarto nominativo per un eventuale sostituzione.

La Commissione di designazione entro una settimana procede al proprio insediamento, attivando uno specifico indirizzo di posta elettronica e predisponendo un calendario, da comunicare a tutti i soci con congruo preavviso, con l'indicazione di almeno cinque date d'incontro. Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci purché siano in grado di garantire la riservatezza e la riconducibilità delle opinioni espresse.

Il mandato della Commissione di designazione è finalizzato alla più ampia consultazione delle imprese associate per l'emersione dei candidati e raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative. Alla Commissione di designazione sono inoltre attribuite funzioni proattive di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni nel rispetto delle date di calendario previste dalla Commissione di designazione.

Le consultazioni della Commissione di designazione hanno una durata massima di sei settimane.

È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti, in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con il sorteggiato di riserva.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione, con apposita comunicazione ai soci effettivi, sollecita l'invio di autocandidature, formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae e ne verifica d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri il profilo personale, professionale e associativo nonché il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carica di Presidente. La mancata certificazione dei requisiti da parte del Collegio speciale dei Probiviri, determina il non perfezionamento dell'autocandidatura.

Al fine di garantire la prosecuzione della corretta procedura di audizione della base associativa, la certificazione dei requisiti delle autocandidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri deve

avvenire entro il termine di cinque giorni dall'invio della richiesta della Commissione di designazione.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle candidature emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere necessario e vincolante sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. È competenza della Commissione indicare la dimensione del consenso.

È obbligo della Commissione sottoporre in ogni caso al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

### Designazione

La Commissione di designazione dà lettura della relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati al Consiglio Generale chiamato a votare il candidato designato Presidente da sottoporre all'Assemblea.

Prima del voto del Consiglio Generale il candidato o i candidati possono illustrare le proprie linee programmatiche.

Tre è il numero massimo di candidati da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione.

La votazione deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto anche in caso di un unico candidato.

Per acquisire lo status di Presidente designato è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione si fa riferimento a quanto previsto dal "Regolamento unico per il Sistema".

### Elezione

Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di voto negativo dell'Assemblea si fa riferimento a quanto previsto dal "Regolamento unico per il Sistema".

### **Art. 13**

#### **PROBIVIRI**

I Probiviri sono sei e sono eletti come specificato di seguito nell'anno precedente a quello di elezione del Presidente.

Possono essere candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. È importante far ricadere le scelte su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

I candidati a ricoprire il ruolo di Probiviro che comporranno la lista da sottoporre alla votazione dell'Assemblea, sono designati dal Consiglio Generale chiamato a votare, a scrutinio segreto, una lista di almeno sette designati. La procedura di elezione è la seguente:

- 1) Ciascun Presidente di delegazione di territorio propone sino al numero massimo di 1 candidati;
- 2) Il Presidente di Sicindustria e i Vice Presidenti di Sicindustria propongono sino al numero massimo di 1 candidati ciascuno;
- 3) Il Consiglio Generale vota i candidati che comporranno la lista da sottoporre alla votazione dell'Assemblea di Sicindustria nel n. di 6;
- 4) Il Consiglio Generale vota a scrutinio segreto fra tutti i candidati proposti quelli che comporranno la lista. Risultano candidati nella lista sottoposta alla votazione dell'Assemblea di Sicindustria i candidati che riportano maggiori preferenze sino al completamento del numero di posti definiti al punto 3).
- 5) I componenti il Consiglio Generale esprimeranno ciascuno un voto con un massimo di 4 preferenze;
- 6) La lista formata dai 6 componenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze con il voto del Consiglio Generale sarà sottoposta alla votazione dell'Assemblea, l'ordine di composizione della stessa sarà in ordine decrescente al numero di preferenze riportato dal candidato in seguito alla votazione del Consiglio Generale;

Ogni socio in assemblea esprimerà il voto a favore o contro la lista proposta e risulteranno eletti i candidati dal numero 1 al numero 6.

La carica di probiviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione, comprese quelle negli organi di delegazione, nonché con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le funzioni arbitrali di risoluzione delle controversie che non si sono potute definire bonariamente sono affidate alla competenza di un Collegio di tre Probiviri costituito ad hoc a seguito di attivazione della procedura. Le funzioni elettorali, sono riservate ad un Collegio speciale di tre

probiviri nominato a rotazione, almeno biennale, tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea. Mentre le funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa sono riservate al collegio in composizione totalitaria.

L'attivazione del giudizio arbitrale con ricorso e nomina di un arbitro di fiducia da parte del ricorrente deve essere attivato entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, previo contestuale versamento di un deposito cauzionale pari al doppio del contributo associativo minimo. La somma versata verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio o di progetti speciali per la formazione. Il Collegio speciale attivato dagli organi direttivi è invece dotato di poteri d'ufficio.

Il Collegio dei probiviri decade se per qualsivoglia motivo cessano dalla carica 1/3 dei suoi componenti, in tale ipotesi si dovrà procedere tempestivamente ad avviare le procedure elettive.

## **REVISORI CONTABILI**

I revisori contabili sono tre, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali, e sono eletti nell'anno precedente a quello di elezione del Presidente.

Possono essere candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati espressione del sistema associativo non è richiesto il requisito del doppio inquadramento né una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante. La procedura di elezione è la seguente:

- 1) Ciascun Presidente di delegazione di territorio propone sino al numero massimo di 1 candidati;
- 2) Il Presidente di Sicindustria e i Vice Presidenti di Sicindustria propongono sino al numero massimo di 1 candidati ciascuno;
- 3) Il Consiglio Generale vota il numero massimo di candidati che comporranno la lista da sottoporre alla votazione dell'assemblea di Sicindustria non inferiore al n. di 4;
- 4) Il Consiglio Generale vota a scrutinio segreto fra tutti i candidati proposti quelli che comporranno la lista. Risultano candidati nella lista sottoposta alla votazione dell'Assemblea di Sicindustria i candidati che riportano maggiori preferenze sino al completamento del numero di posti definiti al punto 3).
- 5) I componenti il Consiglio Generale esprimeranno ciascuno un voto con 2 preferenze;
- 6) La lista formata con il voto del Consiglio Generale sarà sottoposta alla votazione dell'Assemblea, l'ordine di composizione della stessa sarà in ordine decrescente al numero di preferenze riportato dal candidato in seguito alla votazione del Consiglio Generale;

Ogni socio in Assemblea esprimerà il voto a favore o contro la lista proposta e risulteranno eletti i candidati dal numero 1 al numero tre.

La durata del mandato è quadriennale.

La carica di revisore è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

## **TITOLO IV – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

### **Art. 14 Delegazioni territoriali**

Costituzione:

Le delegazioni costituite sono:

- Delegazione di Agrigento;
- Delegazione di Caltanissetta;
- Delegazione di Messina;
- Delegazione di Palermo;
- Delegazione di Ragusa;
- Delegazione di Trapani;

Le delegazioni costituite alla data del presente regolamento attuativo possono cessare e/o essere sciolte per gravi motivi e previa specifica delibera di scioglimento del Consiglio Generale con le maggioranze previste per gli adempimenti elettorali.

I requisiti per la costituzione di un'ulteriore delegazione devono garantire il funzionamento di una dotazione organizzativa minima costituita da una risorsa con adeguate competenze tecniche e professionali e una sede di delegazione. La consistenza associativa afferente al perimetro provinciale della delegazione deve essere congrua e rappresentare una raccolta contributiva pari al 3% del complessivo contributo associativo di Sicindustria relativo all'anno precedente la costituzione.

La verifica dei requisiti è effettuata dal Direttore di Sicindustria ed è soggetta a delibera del Consiglio di Presidenza di Sicindustria.

Il budget di spesa annuale, determinato dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria, per ciascuna delegazione sarà assegnato proporzionalmente alla raccolta contributiva nel limite dell'avanzo di gestione individuato nel bilancio preventivo di Sicindustria.

I budget di spesa di ciascuna delegazione beneficeranno di eventuali economie gestionali calcolate sul bilancio consuntivo di Sicindustria e determinate altresì dall'incremento netto della raccolta contributiva effettivamente incassata per ciascuna delegazione.

Sono organi della delegazione:

- a. L'Assemblea di Delegazione
- b. Il Consiglio di Delegazione
- c. Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario di Delegazione

## **Assemblea di Delegazione**

L'Assemblea di delegazione è composta dai rappresentanti delle imprese associate appartenenti al perimetro provinciale della delegazione. Per la qualifica di rappresentanti valgono le regole previste dallo Statuto di Sicindustria e dal presente Regolamento per la rappresentanza in Assemblea Generale di Sicindustria.

Le modalità di Riunione e Convocazione sono le medesime definite per l'Assemblea Generale di Sicindustria, fatta salva la facoltà del Consiglio di Presidenza di Sicindustria di procedere alla riunione e convocazione qualora ne ravvisasse i presupposti e la facoltà del Consiglio di Presidenza di Sicindustria di procedere alla revoca della riunione e convocazione qualora ne ravvisasse i presupposti.

Sono invitati permanenti dell'Assemblea di delegazione, qualora non ne facciano parte come soci effettivi, il Presidente di Sicindustria ed il Vice Presidente Vicario di Sicindustria.

Le modalità di Costituzione e deliberazione sono le medesime definite per l'Assemblea Generale di Sicindustria.

Sono competenze dell'Assemblea di delegazione:

- a) Eleggere il Presidente di delegazione;
- b) Eleggere i componenti del Consiglio di delegazione.

## **Consiglio di Delegazione**

Il Consiglio di delegazione è composto come definito dallo Statuto di Sicindustria lett. b) art. 14.

### Convocazione

Il Consiglio di delegazione è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data della riunione, ridotti a tre giorni in caso di urgenza.

### Costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di delegazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di delegazione è presieduto dal Presidente di delegazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario di delegazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti. Le schede bianche e le schede nulle si rilevano sempre per il calcolo del quorum.

Le deliberazioni del Consiglio di delegazione vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. Funge da segretario verbalizzante una persona della struttura organizzativa designata dal Presidente.

Il Consiglio di delegazione ha carattere propositivo e riferisce al Consiglio di Presidenza di Sicindustria per il tramite del Presidente di delegazione. Le delibere del Consiglio di delegazione non hanno rilevanza esterna né presso terzi.

Sono competenze del Consiglio di Delegazione:

- La designazione al Consiglio di Presidenza di Sicindustria dei tre componenti di diritto del Consiglio Generale di Sicindustria;
- La proposta al Consiglio di Presidenza di Sicindustria della costituzione di gruppi merceologici e presidi zonali;
- La proposta al Consiglio di Presidenza di Sicindustria di impegni di spesa nell'ambito del budget di spesa annualmente assegnato alla delegazione dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria;
- La proposta al Consiglio di Presidenza di Sicindustria dell'azione a breve, medio e lungo termine dell'associazione;
- La proposta al Consiglio di Presidenza di Sicindustria della nomina dei rappresentanti esterni e interni di Sicindustria a livello provinciale;
- Individuare progettualità specifiche anche con il coinvolgimento delle Istituzioni locali;
- Promuovere attività di animazione e favorire occasione di aggregazione di imprese a supporto dello sviluppo associativo.

### **Presidente di Delegazione**

Le modalità di consultazione, designazione ed elezione sono le medesime attuate per il Presidente di Sicindustria, così come i requisiti oggettivi e soggettivi dei candidati.

Sono competenze del Presidente di Delegazione:

- La vigilanza sull'andamento delle attività della delegazione in esecuzione delle deliberazioni e istruzioni del Consiglio di Presidenza di Sicindustria;
- La convocazione degli organi di delegazione;
- La proposta alla valutazione del Consiglio di Presidenza di Sicindustria delle delibere adottate dal Consiglio di Delegazione;
- Concordare con il Consiglio di Presidenza di Sicindustria le attività di rappresentanza esterna nel territorio;

- Definire in accordo con il Consiglio di Presidenza di Sicindustria l'organigramma di delegazione.

### **Vice Presidente Vicario di Delegazione**

Il Vice Presidente Vicario di delegazione è proposto dal Presidente designato di delegazione al voto dell'Assemblea.

Prima della suddetta presentazione il Presidente designato invia una comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisire il parere necessario e vincolante sul profilo personale e professionale e verificarne il possesso del requisito del doppio inquadramento.

Il Vice Presidente Vicario di delegazione è eletto dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto

## **TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO**

### **Art. 18 – Direttore**

Le funzioni del Direttore, in caso di assenza e/o impedimento dello stesso sono eseguite dal Presidente.

### **NORMA CONCLUSIVA**

Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio di Presidenza di Sicindustria e ratifica del Consiglio Generale di Sicindustria.